

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 686)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1984

Norme per il coordinamento della finanza della Regione  
Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede, tra l'altro, l'emanazione di disposizioni per « il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le Regioni e le Province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e

le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14 ».

Nelle more della emanazione delle anzidette disposizioni legislative si è intanto provveduto ad assicurare alla Regione Friu-

li-Venezia Giulia ed alle altre Regioni e Province sopra menzionate entrate sostitutive dei tributi soppressi in misura pari al gettito da esse percepito nell'esercizio precedente alla soppressione dei singoli tributi, aumentato annualmente di una data percentuale, prorogando così il termine del periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Naturalmente tale regime provvisorio, oltre a non consentire alla Regione di fruire dei vantaggi derivanti dalla riforma tributaria, ha in sostanza alterato l'impostazione originaria della finanza regionale che, in luogo di percentuali su basi fisse di gettito, permetteva alla Regione di partecipare agli incrementi naturali dei gettiti tributari ad essa devoluti.

Dovendosi quindi procedere, per quanto sopra detto, al coordinamento delle entrate tributarie regionali col nuovo sistema tributario nazionale, peraltro già attuato per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna con leggi, rispettivamente, n. 690 del 1981 e n. 122 del 1983, sono state predisposte, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12, punto 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, le unite disposizioni di legge con le quali si intende dare alla predetta Regione un aggiornato ordinamento finanziario nel quadro generale della finanza regionale coordinata con quella nazionale.

Contestualmente al summenzionato coordinamento della disciplina della finanza regionale con la riforma tributaria, si è ritenuto opportuno provvedere, attraverso la devoluzione di quote dei nuovi tributi erariali, anche a quanto appresso indicato:

a) finanziamento dei maggiori oneri incontrati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni amministrative alla medesima già trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902;

b) finanziamento, in sostituzione di quello previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839, degli oneri derivanti alla Regione dal trasferimento, disposto con il pre-

detto decreto, delle funzioni e del personale degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. Tale sostituzione si rende opportuna per eliminare le difficoltà che presenta l'attuale procedura;

c) finanziamento degli ulteriori oneri che deriveranno alla Regione, come da provvedimento in corso, per il trasferimento di altre funzioni amministrative al fine dell'allineamento delle competenze regionali a quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dei singoli articoli si precisa quanto appresso.

Con l'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, si provvede ad attribuire alla Regione i tributi di nuova istituzione (IRPEF, IRPEG ed IVA) in luogo di quelli soppressi, nella percentuale dei quattro decimi del gettito riscosso nell'ambito regionale, in maniera che il maggior provento dato da questi tributi, rispetto a quello dei tributi soppressi, possa consentire alla Regione di avere entrate non inferiori a quelle percepite prima della riforma tributaria.

Si precisa al riguardo che i nuovi tributi, sostitutivi di quelli soppressi già assegnati in quota alla Regione medesima, sono quelli indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4, mentre quelli indicati ai numeri 5, 6 e 7 erano già stati devoluti alla Regione con l'articolo 49 dello statuto speciale, che ora viene sostituito.

Con l'articolo 2, riguardante la collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte erariali sui redditi, viene sostituito il primo comma dell'articolo 53 dello statuto speciale apportandovi talune modifiche in correlazione alla nuova disciplina della materia.

Con l'articolo 3 si precisa ciò che si intende attuare con l'articolo 1 del presente provvedimento e cioè sia il coordinamento della finanza regionale con la riforma tribu-

taria che il definitivo finanziamento degli oneri di cui si è detto sopra alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Con l'articolo 4 si stabilisce la decorrenza degli effetti del nuovo ordinamento finanziario e si prevedono disposizioni di salvaguardia intese ad evitare duplicazioni nell'attribuzione alla Regione delle quote di entrate tributarie erariali ad essa spettanti.

Con l'articolo 5 si prevede poi la riduzione da 4 decimi a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985 delle quote

attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal precedente articolo 1, primo comma, numeri 1 e 3, allo scopo precipuo di evitare un aggravio al bilancio dello Stato per detti anni, incompatibile con l'attuale politica nazionale di contenimento del disavanzo pubblico.

Infine si prevede all'articolo 6, in ottemperanza al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, l'indicazione della copertura della spesa derivante dall'attuazione del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

- 1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
- 4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella Regione;
- 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
- 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione.

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali

indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 53 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute ».

#### Art. 3.

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839, in sostituzione delle entrate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Dal computo delle somme spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1984.

Le somme comunque corrisposte alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla Regione medesima con la presente legge.

## Art. 5.

Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del primo comma, numeri 1 e 3, del precedente articolo 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.

## Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.